



**REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI PER IL PERSONALE DIPENDENTE  
PREPOSTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**  
(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 384 del 19/12/2019

In vigore dal 17/01/2020

## **INDICE**

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Articolo 2 Costituzione del Fondo

Articolo 3 Destinazione del Fondo

Articolo 4 Trattamento accessorio

Articolo 5 Entrata in vigore

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate tributarie.

## **Articolo 2**

### **Costituzione del Fondo IMU/TARI**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante IMU/TARI.
2. Il Fondo IMU/TARI è alimentato dalle seguenti fonti di entrata:
  - a. le riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica degli atti di accertamento stessi;
  - b. le riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.
3. Il fondo IMU/TARI è pari al 5% delle entrate, di cui al precedente comma 2, rimosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato.
4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per la stima delle risorse che alimenteranno il fondo IMU/TASI viene effettuata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari accertati nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo.
5. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo è determinata con riferimento alle riscossioni di cui al comma 3 certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

## **Articolo 3**

### **Destinazione del Fondo**

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare eventualmente al potenziamento delle risorse strumentali è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del responsabile della Direzione Politiche delle Entrate, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali della Direzione.

## **Articolo 4**

### **Trattamento accessorio**

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi della Direzione Politiche delle Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero

dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#).
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi della Direzione Politiche delle Entrate vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate, in sede di contrattazione integrativa decentrata, sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Direzione Politiche delle Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.
7. Gli incentivi di cui al presente regolamento potranno essere erogati qualora siano stati approvati nei termini di legge il bilancio di previsione ed il rendiconto e nei limiti delle risorse iscritte a bilancio;

## **Articolo 5**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini previsti dallo Statuto dell'Ente.